

CONTRATTO TRA LA ASL 8 CAGLIARI, LAZIENDA OSPEDALIERA BROTZU E L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI PROJECT FINANCING DEI P.P.OO. BUSINCO E MICROCITEMICO.

Tra

(da una parte) **Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari** (C.F. 02261430926), di seguito ASL n. 8, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Savina Ortu., nata a Bauladu (OR) il 31.01.1960, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliata per la carica presso la sede legale - Via Piero della Francesca 1 - Selargius

Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari (C.F. 02315520920), di seguito A.O. Brotzu, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Graziella Pintus nata a Cagliari (CA) il 01.02.1956, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliata per la carica presso la sede legale - Piazzale A.Ricchi, 1 - Cagliari

che congiuntamente assumono il ruolo di "Committente" e verranno in tal modo denominate nel proseguo del presenta contratto

e

(dall'altra) **Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze Aziendali con sede in Bologna (Italia), alla Via Capo di Lucca N.34, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Carlo Boschetti, che autorizza la stipula del presente Contratto con Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 87/2015 prot. n. 585 del 26.05.2015, di seguito denominata "Università"

PREMESSO

- che con DGR n. 14/1 del 13.01.2015 è stato assegnato ai Commissari straordinari delle ASL 8 e Azienda Brotzu di Cagliari l'obiettivo di "Attuare gli interventi previsti dalla L.R. n. 23/2014 relativamente allo scorporo dei presidi ospedalieri Microcitemico e Businco, al fine di consentire l'avvio della gestione da parte della AO Brotzu dall'1.7.2015";

- che le due aziende hanno avviato le attività di analisi e ricognizione e stanno predisponendo quanto necessario per garantire il trasferimento delle strutture, risorse e servizi, assicurando che non ci sia soluzione di continuità nello svolgimento delle attività e che il processo di scorporo non determini disagi alle attività assistenziali;

- che tra i vari contratti e realizzazioni in corso di svolgimento è stato rilevato un contratto di

P

rapporto in essere, è emersa la necessità di avere definito un quadro chiaro e preciso delle realizzazioni già effettuate e da effettuare, dei servizi già acquisiti e da acquisire;

- che nell'ambito delle due aziende non sono disponibili figure professionali che siano in possesso del complesso di competenze altamente specialistiche necessarie e che possano fornire risposta a quanto sopra delineato in tempi coerenti con le tempistiche da rispettare;
- che l'analisi degli aspetti giuridici, tecnici ed economici del contratto project financing e la verifica dello stato di fatto complessivo del rapporto di concessione è opportuno che venga fatta da un soggetto terzo rispetto agli interessi e alle posizioni giuridiche dell'Azienda cedente e di quella incorporante;
- che per le ragioni sopra esposte ASL n.8 di Cagliari e l'A.O. Brotzu hanno convenuto sulla necessità di avvalersi della collaborazione con l'Università di Bologna per acquisire assistenza tecnico-economica e supporto operativo per la definizione delle condizioni di trasferimento del rapporto di concessione, costruzione, gestione e manutenzione in atto tra la ASL n.8 di Cagliari e la RTI aggiudicataria degli interventi per i due presidi ospedalieri di cui si tratta.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Definizioni)

2.1 Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

- "Consulenza": l'attività di consulenza descritta all'art. 2 del presente Contratto;
- "Responsabile della Consulenza": il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell'altra Parte per quanto concerne l'esecuzione del presente Contratto;
- "Corrispettivo": l'importo complessivamente versato dal Committente all'Università per l'esecuzione della Consulenza;
- "Background": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale

protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del rapporto di consulenza oggetto del presente Contratto;

- "Sideground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;
- "Foreground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso;
- "Informazioni Riservate": qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

3.1 Il Committente affida all'Università, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione di attività di consulenza sul seguente tema:

Attività di assistenza tecnico-economica a supporto operativo della definizione delle condizioni di trasferimento di competenze tra la ASL n.8 di Cagliari e l'A.O. Brotzu, in relazione al rapporto di concessione, costruzione, gestione e manutenzione in atto tra la ASL n.8 di Cagliari e la Siemens Spa. L'attività è finalizzata in particolare a produrre:

1) Ricostruzione ed analisi della documentazione contrattuale relativa al rapporto di



concessione sopra citato in ordine agli aspetti tecnici, economici, finanziari e gestionali qualificanti il rapporto concessorio.

Deliverable 1 costituito da:

- Report comprendente l'individuazione e la definizione dei documenti contrattualmente rilevanti ed in vigore al 30 giugno 2015;
- Report comprendente l'analisi degli aspetti, adempimenti ed evoluzioni attese del rapporto contrattuale;
- Report comprendente l'analisi delle criticità contrattuali presenti e prospettiche relativamente al rapporto concessorio.

2) Verifica dello stato di fatto delle consistenze realizzate in forza del rapporto di concessione sopra citato, con riferimento al 30 giugno 2015;

Deliverable 2 costituito da:

- Report sullo Stato di fatto delle consistenze realizzate
- Report sugli aspetti da definire/questioni aperte
- Analisi delle criticità rilevate

3) Verifica di coerenza delle risultanze di cui ai precedenti punti 1) e 2), con riferimento alle articolazioni economiche e finanziarie, alle realizzazioni civili ed impiantistiche, alle forniture di Medical Equipment.

Deliverable 3 costituito da:

- Report sulla verifica di coerenza complessiva delle prevedibili evoluzioni tecnico-prestazionali del rapporto concessorio rispetto alle linee guida dettate al riguardo dalla Regione Sardegna;
- Ipotesi ed alternative relative alle modalità, limiti e condizioni tecnico-economiche della prosecuzione del rapporto concessorio eventuali suggerimenti operativi riferiti alle criticità individuate nelle fasi 1 e 2.

Le analisi e verifiche a supporto della redazione dei Deliverable 1 e 2 verranno svolte anche in contraddittorio/consultazione con il Concessionario, compatibilmente con la disponibilità dello stesso.

Art. 4 (Responsabili della Consulenza)

4.1 Il Committente designa quale Responsabile della Consulenza il Dott. _____.

4.2 L'Università designa quale Responsabile della Consulenza il Prof. Alessandro Grandi.

4.3 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile della Consulenza come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Art. 5 (Modalità e luogo di esecuzione della Consulenza)

5.1 Qualora la Consulenza o parte di essa debba essere svolta presso i locali del Committente, quest'ultimo si impegna fin d'ora a concedere al Responsabile della Consulenza per l'Università e al personale coinvolto nella Consulenza, l'accesso ai locali predetti nonché l'utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente ivi collocati.

Art. 6 (Personale)

6.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto l'Università potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della Consulenza.

6.2 In considerazione delle caratteristiche della Consulenza, l'Università si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

6.3 Il personale dell'Università che si rechi presso i locali del Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine il Committente si impegna affinché al personale dell'Università impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 7 (Durata)

6.1 Il presente Contratto è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e verrà a scadenza il 30/09/2015.

Art. 8 (Corrispettivo e modalità di pagamento)

7.1 Il corrispettivo per l'esecuzione della Consulenza è stabilito in a € 55.000,00 (cinquantacinquemilaeuro/00) oltre a IVA come dovuta per legge che verrà suddiviso in parti

uguali tra ASL 8 e AO Brotzu. Il Corrispettivo comprende i costi relativi a 10 giorni/uomo di trasferta presso la sede del Committente.

7.2 Il Corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà versato dal Committente, a fronte dell'emissione di regolare fattura, in n. 4 *tranches* di pagamento così suddivise:

- € 10.000,00 (diecimilaeuro/00) + IVA alla sottoscrizione del presente Contratto;
- € 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) + IVA alla presentazione dei deliverable di cui al punto 1 dell'art. 3);
- € 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) + IVA alla presentazione dei deliverable di cui al punto 2 dell'art. 3);
- € 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) + IVA alla presentazione dei deliverable di cui al punto 3 dell'art. 3);

7.3 I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore del Dipartimento sul conto corrente del medesimo aperto presso Unicredit Banca SPA (fil. Bologna 7), IBAN _____, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura.

7.4 I pagamenti verranno effettuati dall'ASL 8 che provvederà contestualmente a richiedere all'AOU Brotzu il rimborso della quota di propria competenza. Per l'effetto di quanto sopra le fatture dovranno essere intestate all'ASL 8 di Cagliari.

Art. 8 (Ritardato pagamento e interessi)

8.1 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al precedente articolo 7, il Committente dovrà corrispondere all'Università, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sulla importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale di mora previsto dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.

Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)

9.1 Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

9.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 9.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del

rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)

10.1 I diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente Contratto spettano al Committente. Nondimeno, con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente concede espressamente all'Università il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.

10.2 Le Parti si danno atto che, fatte salve le relazioni scientifiche di cui al paragrafo 10.1, dall'esecuzione dell'attività di consulenza oggetto del presente Contratto non si attendono risultati che possano costituire oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

11.1 L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Il Committente avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto all'Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto all'Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza,

che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Committente ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.

Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

11.2 L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.

Art. 12 (Uso dei segni distintivi)

12.1 Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'Università.

Art. 13 (Riservatezza)

13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte,

file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

(f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

13.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 14 (Forza maggiore)

14.1 Salvo quanto disposto al paragrafo 8.1 del presente Contratto, una Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, ecc.), non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto e in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedirne il verificarsi.

14.2 Nei casi di cui al paragrafo precedente la Parte interessata ha l'obbligo di notificare tempestivamente l'evento o la circostanza impeditivi all'altra Parte.

Art. 15 (Inadempimento)

15.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dall'Università, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al Committente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest'ultimo non adempia all'obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del presente Contratto e siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.

15.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà all'Università il diritto al risarcimento dei danni subiti.

15.3 L'Università ha altresì diritto di risolvere il presente Contratto, con le modalità previste al par. 15.1, nelle seguenti ipotesi:

- qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell'assetto del Committente, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d'azienda;
- per grave inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), 12 (Uso dei segni distintivi) e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.

15.4 Il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di comunicazione da inviarsi all'Università con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ai sensi degli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.

15.5 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente il Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'Università. Le Parti convengono, peraltro, che, in caso di inadempimento dell'Università, potrà essere risarcito un importo comunque non superiore al Corrispettivo totale previsto all'articolo 7 del presente Contratto.

15.6 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui le comunicazioni di cui ai paragrafi. 15.1 e 15.4 giungeranno all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

16.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.

Art. 17 (Legge applicabile)

17.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Art. 18 (Controversie)

18.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 19 (Comunicazioni)

P

19.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Committente:

Azienda Sanitaria Locale n. 8 Cagliari

Via Piero della Francesca, 1,

09047 Su Planu - Selargius

Per l'Università:

Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Aziendali

Via Capo di Lucca N. 34

40126 Bologna

19.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 20 (Clausola generale)

20.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

20.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

20.3 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 21 (Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo)


21.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.


Art. 22 (Registrazione e spese)

22.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 4 esemplari originali (n. 2 copia per i Committenti e n. 2 copie per l'Università) che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Bologna, ___/___/_____

Per l'Università Prof. Carlo Boschetti Direttore del Dipartimento	Per il Committente Dr. ssa Savina Ortu Commissario Straordinario ASL 8 Cagliari  _____ Dr.ssa Graziella Pintus Commissario Straordinario AO Brotzu _____
---	---

ASL Cagliari
Il presente allegato è composto di n° 13 fogli di n° tredici pagine.
IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
Dr.ssa Marisa Udella


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 825 DEL 29 MAG. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Antonella Carreas

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu
